

N.96-1/ 2023 RG PU

Oggetto: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE



Tribunale Ordinario di Trani

Trib.Trani - FALLIMENTARE

Il Giudice dott. Rana Giuseppe,

viste l'integrazione a piano e proposta e la relazione integrativa del gestore;

P.Q.M.

Conferma l'udienza di omologazione;

dispone che la nuova proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, omessi i dati sensibili, e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le ulteriori modifiche al piano che ritiene necessarie.

4 settembre 2023

Il Giudice
dott. Rana Giuseppe

ON.LE TRIBUNALE DI TRANI

Udienza del 17.11.2023

Procedura r.g. 96/2023 V.G.

Note difensive

ad opponendum alle osservazioni dei creditori intervenuti e integrazione al Piano

Per la Sig.ra [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Guantario.

* * *

In via preliminare si rettifica il refuso di stampa contenuto nel Ns. ricorso introduttivo nel quale erroneamente è stato scritto, a pag. 30, che il Comune di Reggio Emilia “non ha mai risposto alle richieste di precisazione di credito”, frase da considerarsi cancellata in quanto effetto di errore materiale.

Richiamati i motivi del Piano che non sono stati scalfiti dalle difese avverse, con le presenti note difensive intendiamo brevemente controdedurre.

CON RIGUARDO ALLE OSSERVAZIONI DI [REDACTED] S.P.A.

In via preliminare, occorre eccepire l'inammissibilità delle osservazioni proposte dalla [REDACTED] s.p.a.

Per sua stessa espressa ammissione, la [REDACTED] s.p.a. è l'ultima cessionaria di un credito originario maturato in capo alla BancaApulia (già Banca Meridiana) che aveva ceduto alla Veneto Banca in liquidazione, che, a sua volta, lo aveva ceduto ad esse SGASPA, trasformatasi in [REDACTED] spa.

Tanto chiarito, nella specie i crediti vantati dalla cessionaria fanno capo ad una situazione di indebitamento della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] che il creditore stesso aveva colpevolmente determinato ovvero aggravato, comunque in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. (per non ripetere quanto già scritto, dedotto e

documentato nel ricorso introduttivo cfr. le deduzioni esposte da pag. 19 a pag. 23 del ricorso).

La stessa dott.ssa Lucia CAMPANA (gestore della crisi) nella sua relazione Pagg. 17-18) ha così scritto:

Procedendo alla valutazione del merito creditizio del debitore, tenuto conto del reddito

disponibile del nucleo familiare, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (valore dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE), si rileva che l'importo complessivo delle rate dei finanziamenti alla data della stipula del secondo contratto di mutuo fondiario è superiore rispetto alle capacità reddituale, pertanto a parere della sottoscritta il soggetto finanziatore non ha valutato adeguatamente il merito creditizio, il tutto come meglio evidenziato nel prospetto seguente:

Verifica del merito creditizio - Anno di erogazione del finanziamento 2007		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 3.195,00
Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	€ 421,81	
Numero dei componenti il Nucleo Familiare	5	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	2,85	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.202,16
(C) Importo complessivo delle rate mensili dei finanziamenti sottoscritti	€ 2.141,73	
Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)		-€ 148,89

A parere della sottoscritta risulta opportuna una ulteriore considerazione, nel suddetto calcolo del merito creditizio è stato considerato anche il reddito dei figli allora conviventi, tuttavia, nel caso in cui si tenesse conto del solo reddito dei due coniugi che hanno stipulato i contratti di mutuo (reddito all'epoca pari ad euro 22.069,00), si rileverebbe un netto peggioramento rispetto alla capacità reddituale di poter affrontare il pagamento delle rate, il tutto come meglio rappresentato nel prospetto seguente:

Verifica del merito creditizio - Anno di erogazione del finanziamento 2007		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.839,00
Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	€ 421,81	
Numero dei componenti il Nucleo Familiare	2	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,57	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 662,24
(C) Importo complessivo delle rate mensili dei finanziamenti sottoscritti	€ 2.141,73	
Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)		-€ 964,97

Pertanto, a parere della sottoscritta, il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

* * *

A questa stregua, l'opposizione della [REDACTED] s.p.a è inammissibile giusta il disposto normativo dell'art. 69, comma 2 Codice della crisi d'impresa secondo cui:

"2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

INFONDATEZZA NEL MERITO DELLE OSSERVAZIONI [REDACTED]

S.P.A.

Per dovere di completezza si passa ad esaminare comunque l'infondatezza nel merito di ogni osservazione della [REDACTED] s.p.a.

1) Infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del Piano per asserito abuso del processo

Non sussiste l'asserita inammissibilità del piano del consumatore per abuso del processo poiché quest'ultimo ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad altra procedura di sovraindebitamento.

La normativa previgente (articoli 7 e 11 della legge 3/2012)

prevedeva un divieto di riproposizione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento per un periodo di cinque anni, senonchè la preclusione impediva la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, avesse beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Tali effetti conseguivano all'emissione di un decreto di apertura, sicchè nel diverso caso in cui vi fosse stato un provvedimento che avesse dichiarato inammissibile la domanda per difetto dei necessari presupposti, il debitore ben poteva e può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata.

In definitiva, il divieto di riproporre una domanda di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, prima del decorso di cinque anni, sussisteva soltanto nel caso di un precedente accoglimento di piano (rimasto inadempito), e non anche lì dove vi fosse stata una pronuncia di mera inammissibilità e/o rigetto. Ciò è tanto vero che la **Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza, Sez. Prima Civile, del 26.11.2018, n. 30534** (doc. 1) aveva espressamente statuito che

“...in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso in 5 anni previsti dalla norma sopra richiamata”.

La norma era finalizzata “ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie” (così nella citata Ordinanza, Sez. Prima Civile, del 26.11.2018, n. 30534 della Suprema Corte di Cassazione. Invece, nel caso di specie trattasi sempre della originaria situazione debitoria.

A riprova della buon fondamento di quanto testè riportato è utile richiamare l'articolo 69 comma primo del codice della crisi d'impresa vigente secondo cui *“il consumatore non può accedere alla*

procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda o ha già beneficiato della esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

La norma vigente, espressamente, ha ratificato l'interpretazione del testo normativo previgente, chiarendo che è inammissibile il piano proposto da chi “è stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda...”.

La sig.ra [REDACTED] non è mai stata esdebitata in precedenza e, pertanto, ha tutto il diritto di proporre il presente Piano del Consumatore.

Né sussistono i presupposti dell'abuso del processo, così come lamentati dalla [REDACTED] in quanto la domanda proposta dalla sig. [REDACTED] [REDACTED] è relativa ad un nuovo Piano del Consumatore diversamente modulato rispetto ai precedenti¹, nel quale ha dimostrato la verità delle sue nuove prospettazioni e l'infondatezza delle tesi difensive della [REDACTED]

Sarebbe assurdo impedire al consumatore di prospettare un nuovo Piano, diretto a dimostrarne la sussistenza dei presupposti di ammissibilità e di merito, nonché l'assenza di colpa grave nell'assumere le obbligazioni di cui all'indebitamento, sulla scorta della tesi strumentale di un asserito abuso del processo. Fattispecie che il codice della crisi, peraltro, non contempla tra i casi di inammissibilità del Piano. Esercitare il diritto processuale ad ottenere l'esdebitazione non può mai essere considerato abuso del processo, se la fattispecie concreta portata all'esame del Giudice sia meritevole di una diversa valutazione secondo giustizia. Di qui l'assurdità della tesi dell'abuso del processo da parte della sig.ra [REDACTED] che, in questo Piano, ha chiarito e dimostrato di possedere il requisito di Consumatore, che non ha usato colpa grave mala fede o frode nell'indebitarsi, che è stata

¹ Correttamente esposti nella narrativa del ricorso per la presentazione del Piano e mai sottratti all'evidenza del Giudicante, come dimostra la stessa motivazione del provvedimento -ex art. 69, comma 4 Codice della Crisi- di sospensione delle procedure esecutive.

vittima di una situazione di indebitamento **colpevolmente determinato ovvero aggravato, comunque in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. da parte del** creditore originario stesso (Banca Meridiana, poi incorporata da BancApulia e oggi █████ s.p.a. cessionaria)

Resta il fatto che il Giudice delegato, a fronte della presentazione di un Piano, non è obbligato a sospendere le procedure esecutive pendenti, ma ha la facoltà ("può") sospendere le procedure esecutive. Di qui la considerazione che la mera presentazione di un Piano ex sé non è idonea a ledere ingiustamente il creditore.

La legge, per sospendere le procedure esecutive, impone la preventiva specifica deliberazione discrezionale del Giudice sull'istanza di sospensione. Quest'ultimo nella specie ha espressamente sottolineato che il presente Piano contiene una diversa prospettazione dei fatti e pertanto non costituisce una ripetizione tal quale di un precedente Piano rigettato.

In ogni caso, nella specie non sussiste alcun abuso del processo che, è noto, riguarda piuttosto fattispecie di diversa natura.

Costituisce abuso del processo ai sensi dell'art. 96 C.p.c. il comportamento della parte soccombente che abbia agito in giudizio o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e che, ad istanza dell'altra parte può essere condannata al risarcimento dei danni.

La Corte Costituzionale (C. Cost. sentenza n. 152/2016) ha ritenuto come la previsione di cui all'art. 96 C.p.c. abbia natura sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione o di difesa si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando così il volume del contenzioso.

Un orientamento che è in linea con quello della Cassazione secondo la quale non può essere riconosciuta alcuna

meritevolezza alla difesa di un diritto compiuta attraverso l'abuso del processo, in quanto ritenuto mezzo eccedente e sproporzionato rispetto all'attività processuale necessaria per raggiungere lo scopo in quanto si verrebbe ad ammettere un processo ingiusto e dunque non conforme all'art. 111 Cost. (Cass. Sent. 23542/2017).

A tal fine è stato rilevato l'abuso degli strumenti processuali:

- a) nella parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria di una determinata somma di denaro, dovuta allo stesso soggetto in forza di un unico rapporto obbligatorio;
- b) nel frazionamento della tutela giurisdizionale da parte dell'unico danneggiato, mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale di danno derivante da un unico fatto;
- c) nel frazionamento della tutela giurisdizionale in tema di licenziamento, mediante la proposizione di distinti giudizi lamentando, in uno solo vizi formali e nell'altro, vizi di merito, con conseguente disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto;
- d) nel mancato uso della normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge, così ponendo in essere mediante l'eccesso del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.

A volerla dire tutta, in realtà costituisce abuso del processo la condotta della [REDACTED] che continua ad opporsi al Piano presentato dalla sig.ra [REDACTED] pur consapevole di essere cessionaria di un credito che fa capo ad una situazione di indebitamento della medesima sig.ra [REDACTED] [REDACTED] che il creditore originario stesso (Banca Meridiana, poi incorporata da BancApulia) **aveva colpevolmente determinato ovvero aggravato, comunque in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B.**, come sopra chiarito.

2) Infondatezza della eccepita inammissibilità della proposta per inadeguatezza del trattamento dei crediti privilegiati

Premesso che l'esposizione effettuata dalla [REDACTED] della storia processuale delle esecuzioni pendenti non è pertinente in quanto irrilevante e vive di vita propria, va chiarito che in primo luogo il gestore della crisi non ha sostanzialmente errato nel ritenere che la somma di euro 80.000,00 (afferente la procedura esecutiva pendente a Reggio Emilia r.g. 375/2019) è stata attribuita alla [REDACTED] ove si consideri che detta somma si trova a disposizione della procedura nella quale il creditore ipotecario e procedente è proprio la [REDACTED] oltre a doversi aggiungere i canoni di locazione dell'immobile già maturati e incassati dalla procedura medesima.

Pertanto, la [REDACTED] otterrà inevitabilmente detta somma mediante assegnazione. Quanto all'immobile sottoposto a procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Trani r.g. 80/2010 Es. Imm. la [REDACTED] riassume che detto immobile era stato aggiudicato, ma successivamente era stata accolta l'opposizione all'esecuzione proposta dagli esecutati con ordinanza Trib. Trani (G.U. dott. Marangio) del 22 Marzo 2022 (doc. 2) che dichiarava nulla sia la vendita del 13 ottobre 2017 che quella tenutasi in data 4 Marzo 2020. Senonché la [REDACTED] non riporta interamente il contenuto dell'ordinanza lì dove non dice che l'offerta minima richiesta era di €256.971,59.

Detta somma era ed è coerente con il dato della perizia in atti che valutava l'immobile in euro 342.268,78.

Tanto chiarito, i rilievi di controparte sono del tutto inconferenti se si considera che il gestore, nel momento di presentazione del piano (10 luglio 2023), non essendo un veggente, non poteva sapere che l'immobile di Reggio Emilia sarebbe stato venduto all'asta del 13/07/2023 per euro 60.000, stante che il prezzo minimo dell'offerta era di euro 41.250,00.

Inoltre, non è vero che il gestore avesse errato nell'ipotizzare -a pagina 21 della sua relazione- l'aggiudicazione

del lotto tranese (immobile di Andria) per un prezzo di euro 72.272,81. Le ragioni di infondatezza dei rilievi [REDACTED] sono evidenti se si considera che: a) non hanno alcun rilievo i prezzi di aggiudicazione delle vendite già dichiarate nulle dal Tribunale di Trani; b) l'importo di euro 72.272,81 atteneva al valore ipotizzato della quota al 50%, in quanto la sig.ra [REDACTED] è proprietaria al 50% dell'immobile sottoposto ad esecuzione immobiliare dinanzi il Trib. di Trani². Ciò è riscontrabile dal prospetto di pagina 21 della relazione del gestore che nella sesta casella (immobile di via Firenze Andria) ipotizza un valore della quota al 50% pari a euro 128.485,00.

A questa stregua, correttamente, il gestore scontava la riduzione del prezzo al 25% per almeno due tentativi di vendita, e in tal guisa detta quota si riduceva ad euro 72.272,81. Di conseguenza è del tutto infondata la tesi che il gestore avrebbe dovuto ipotizzare un ricavato della vendita di cui alla procedura tranese (immobile di Andria) pari all'intero dell'immobile, dal momento che la sig.ra [REDACTED] è proprietaria del solo 50%, mentre il restante 50% si appartiene al coniuge [REDACTED] che non è contemplato (né è contemplabile) nel presente piano del consumatore.

3) Infondatezza della tesi circa l'immeritevolezza della parte indebitata.

La [REDACTED] spa continua a fare riferimento ai vecchi piani dichiarati inammissibili o infondati in precedenza, senza rendersi conto che nel presente piano avevamo rispettosamente osservato che i precedenti piani erano stati considerati inammissibili per motivi di rito ovvero per inadeguatezza della proposta economica, sino ad arrivare a quello del 2022 rigettato per motivi che nel nostro ricorso abbiamo argomentatamente contestato.

² In quanto il piano del quo è relativo soltanto alla medesima sig.ra [REDACTED] che non può utilizzare quote di beni che non gli appartengono, pur essendo debitrice dell'intero credito dovuto alla [REDACTED] spa.

Il Decreto di rigetto n. cronol. 5572/2022 del 01/12/2022 RG
n. 557/2022 Repert. n. 404/2022 del 02/12/2022 Trib. di Trani V.G.

- (Giudice Dott. Giuseppe Rana) conteneva i seguenti motivi (cfr. pag. da 45 a pag. 48 del ricorso):

«»»»

- osservato al riguardo che già nei precedenti decreti di rigetto di omologazione di questo tribunale si era rilevato che emergeva dagli atti che parte debitrice aveva assunto obbligazioni con quella che oggi si direbbe colpa grave ai sensi del novellato 7, comma 1-bis, lett. d-ter l. n. 3 del 2012;
- ritenuto che la debitrice in proprio, con la stessa banca e con doppia firma assieme al marito ha contratto in data 26/04/2004 il mutuo fondiario n. 050/31809, Rep. N. 20.118- Racc. n. 7.161, di € 180.000,00 da estinguere con il pagamento di 144 rate mensili di € 1.548,65 ciascuna; in data 28/09/2007 il mutuo fondiario n. 050/38700, Rep. n. 20.977- Racc. n. 9.547, di € 70.000,00 da estinguere con il pagamento di 180 rate mensili di € 593,08 ciascuna: di questi solo per il secondo rapporto vi è attestazione dell'OCC che il credito è stato concesso in violazione delle norme sul merito creditizio;
- ritenuto che la [REDACTED] ha prestato, tra le altre garanzie in favore del marito, e della sua società, anche fideiussione in data 22/07/2005 per il mutuo n. 050-34216, Rep. N. 16.603 di Repertorio- n. 7.180 di Raccolta (attualmente della BVG Credit Finance srl in seguito a cartolarizzazione del credito) di € 225.000,00 da estinguere con il pagamento di 120 rate mensili di € 2.261,80 ciascuna;
- rilevato dunque che come già ritenuto nelle precedenti occasioni da questo tribunale la rapida successione della contrazione delle suddette obbligazioni, seguita di lì a poco dal fallimento della società, rende evidente che la [REDACTED] ha cercato -sconsideratamente e senza alcuna considerazione per la propria condizione di casalinga e per la sua situazione economica- di sopperire alle difficoltà economiche del marito laddove, come assume lo stesso gestore della crisi, appare chiaro che la situazione familiare già in precedenza non era tale da sostenere la restituzione dei finanziamenti da parte della sua; per di più le obbligazioni, a quanto consta, sono tutte anteriori, al pari della loro prevedibile

insostenibilità, all'inizio della dolorosa vicenda del procedimento penale, del sequestro e dell'arresto del coniuge;

- rilevato poi, sempre sulla base delle opposizioni sollevate, che appare esclusa la qualità di consumatore idonea ad ottenere i benefici richiesti in ricorso: invero tutte le obbligazioni contratte sono strettamente legate all'attività di impresa del coniuge e/o della sua società, come riconosce la stessa ricorrente”;

Al riguardo la [REDACTED] ha omissis di rilevare che nel ricorso odierno abbiamo opposto al decreto predetto una serie di considerazioni che militano in direzione diversa da quella valutata in detto provvedimento, che non ha tenuto conto in guisa corretta dei dati offerti dall'incarto processuale.

.....Non vi è stata colpa grave della ricorrente nell'assumere i debiti in quanto la medesima, in correlazione al reddito familiare sopra esposto, e in riferimento al mutuo contratto in data 26/04/2004 per € 180.000,00 da estinguere con il pagamento di 144 rate mensili di € 1.548,65 ciascuna, era perfettamente in grado di assolvere alle sue obbligazioni. In ogni caso vi è prova che la ricorrente e i suoi familiari hanno pagato le rate del mutuo del 26.04.2004, forte anche dei canoni di locazione riscossi per il fitto dei due immobili locati e ubicati a Reggio Emilia, per 99 rate (oltre 8,25 anni) su 144 sino al 30/09/2012, come risulta da richiesta della Banca dell'08/07/2015.

Quanto al mutuo fondiario del 28/09/2007 n. 050/38700, Rep. n. 20.977- Racc. n. 9.547, di € 70.000,00, da estinguere con il pagamento di 180 rate mensili di € 593,08 ciascuna è il Giudice stesso che ha riconosciuto l'attestazione dell'OCC secondo cui il credito è stato concesso in violazione delle norme sul merito creditizio.

In ogni caso, rispetto a quest'ultimo, la ricorrente e la sua famiglia hanno pagato 70 rate (pari a 5 anni di rate) su 180, prima che i pagamenti fossero sospesi.

E' agevole notare che l'intoppo nei pagamenti è pacificamente ascrivibile alla sopravvenuta disavventura giudiziaria caduta in capo al coniuge della ricorrente nell'anno 2009, le cui conseguenze economiche negative si sono acuite dall'anno 2009 a seguire.

Anzi, vi è la prova che i pagamenti sono continuati sino all'anno 2012. Tanto dimostra che la ricorrente con la sua famiglia era in condizione di sostenere i debiti e che quelli contratti nel triennio 2005-2007 erano sotto controllo. Soltanto il fatto imprevisto ed imprevedibile di essere tutti sottoposti alle conseguenze economiche negative ed ingiuste in cui è incorso il capofamiglia (è stato condannato in primo grado per usura dal Tribunale di Trani nell'anno 2015 e assolto in appello con formula piena nel 2018). In tutto questo, il procedimento penale a carico del sig. [REDACTED] (capofamiglia) è iniziato con il rinvio a giudizio emesso con decreto del Gup del Trib. di Trani del 18.07.2012.

Per il resto il riferimento alla fideiussione del 22.07.2005 (rilasciata dalla ricorrente in favore della [REDACTED] s.r.l. operata nel decreto di rigetto del dott. Rana del 1.12.2022 e riferita al mutuo n. 050-34216, Rep. N. 16.603 di Repertorio- n. 7.180 di Raccolta (attualmente della BVG Credit Finance srl in seguito a cartolarizzazione del credito) di € 225.000,00, deve dirsi che trattasi di dato erroneo. Difatti la fideiussione in questione è stata rilasciata a garanzia di uno scoperto di conto corrente della [REDACTED] s.r.l. (sempre per il rapporto di coniugio con l'amministratore sig. [REDACTED], mentre, sul piano della garanzia reale, essa veniva rilasciata in favore della Banca (oggi BVG) mediante ipoteca iscritta su l'immobile posto in Marina di Chieuti e cointestato alla ricorrente e al suo coniuge (Villa venduta all'asta per € 46.000 circa).

Ne discende che il comportamento assunto dalla ricorrente quale garante della [REDACTED] s.r.l. non può qualificarsi ricorso al credito

sconsiderato, ma mera attività che una moglie ha posto in essere per ragioni di affettività per aiutare coniuge e figlio e non già perché, essa stessa, svolgesse un'attività imprenditoriale, posto che non è mai stata

socia o facente parte della [REDACTED]. Di qui la illegittimità di una valutazione, in capo alla ricorrente, diversa dalla figura del "consumatore" che è l'unica ad emergere dalle carte.

Alla base delle garanzie rilasciate dalla ricorrente alla [REDACTED] vi sono esclusivamente ragioni di affettività personale con il sig. [REDACTED] e il figlio [REDACTED].

Stando così le cose è evidente che la [REDACTED] erra nel sostenere che l'odierno Tribunale debba essere vincolato alle precedenti decisioni negative proprio perché occorre entrare nel merito del presente piano. [REDACTED] non ha contestato specificamente le argomentazioni che la ricorrente ha adottato per dimostrare che la ricostruzione fattuale e le valutazioni contenute nell'ultimo decreto di rigetto del 2022 fossero non condivisibili e dovevano essere in qualche modo modificate in favore, questa volta, della sig.ra [REDACTED]. Per non aggravare la presente memoria richiamiamo le pagine da 48 a 52 rigo 8 del Ricorso introduttivo del presente giudizio.

L'odierno giudicante potrà apprezzare come la [REDACTED] nulla ha contestato in ordine alle deduzioni della ricorrente in ordine alla infondatezza dell'ultimo decreto di rigetto, tant'è che sono rimaste nel merito incontestate. Pertanto, in assenza di precise e specifiche contestazioni, la [REDACTED] non potrà sostenere che si possa predicare l'immeritevolezza della parte sovraindebitata se è vero che la stessa [REDACTED] non ha disconosciuto (e non si vede come avrebbe potuto farlo) che rispettivamente, per ben 8 anni dopo e per ben 5 anni dopo la contrazione dell'uno e l'altro mutuo (i due mutui de quibus), le rispettive rate di pagamento sono state onorate.

4) Infondatezza della qualifica di imprenditore attribuita da [REDACTED] alla sig.ra [REDACTED]

Ci limitiamo a formulare un rilievo per tutti. Evidentemente depistato dalle osservazioni dell'epoca della [REDACTED] nel citato decreto del 2022 il Giudice affermava:

rilevato poi, sempre sulla base delle opposizioni sollevate, che appare esclusa la qualità di consumatore idonea ad ottenere i benefici richiesti in ricorso: invero tutte le obbligazioni contratte sono strettamente legate all'attività di impresa del coniuge e/o della sua società, come riconosce la stessa ricorrente.

Orbene, in punto [REDACTED] in questa sede ha ricontestato la natura di consumatore della ricorrente non già in riferimento alle circostanze dettagliate esposte nel nuovo ed ultimo Piano, ma riportandosi e adagiandosi sul passo motivazionale del decreto testè riportato.

Orbene, anche qui [REDACTED] non si è accorta che nel ricorso abbiamo spese pagine per invocare la pacifica posizione di consumatore della sig.ra [REDACTED] (cfr. pag. da 5 a 9 del Piano).

In sintesi abbiamo invocato i principi consolidatisi in giurisprudenza secondo cui il fideiussore estraneo all'attività di impresa/professionale, che abbia contratto obbligazioni per il mero rapporto di coniugio con il soggetto titolare dell'impresa, non perde la qualità di consumatore (cfr. Trib. Reggio Emilia decreto omologa 19.11.2016; Trib. Padova decreto omologa 27.6.2018).

Da ultimo cfr. **decreto del Trib. Torre Annunziata, Sez. III, 20 aprile 2023** (doc. 3) secondo cui “**neppure al fideiussore socio al 30% di società di capitali il cui amministratore e socio maggioritario sia il suo coniuge può negarsi la qualifica di consumatore e in assenza di prova circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito**”.

Detto precedente si allaccia al precedente di Cass. Civ. n. 1666/2020.

Nella specie, ad escludere un qualsivoglia coinvolgimento

nell'attività di impresa della sig.ra [REDACTED] è dirimente la circostanza che risulta documentalmente ed è incontestato che la ricorrente non è mai stata neppure socia della [REDACTED] s.r.l. e che è sempre stata una casalinga.

La [REDACTED] non ha contestato che la ricorrente aveva onorato il pagamento delle rate per svariati anni (si badi che è incontroverso che tutti i mutui, garantiti da ipoteca, erano precedenti e che vi era equilibrio tra debiti ed introiti) e la crisi è stata dovuta ad un fatto esterno ed imprevedibile (ingiusto arresto e sequestro penale dei beni in danno del coniuge [REDACTED] **seguiti da condanna in primo grado e assoluzione nel merito in appello, passata in giudicato**).

Inoltre, è evidente che il sovraindebitamento effettivo è dato dalle somme di cui alle obbligazioni restitutorie nei confronti delle banche mutuanti.

* * *

Considerazione finale significativa è che in ogni caso, nella specie non sussiste la circostanza contestata da [REDACTED] che la ricorrente abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. In ogni caso, l'art. 69, comma 1 Codice della Crisi di Impresa esige la colpa "grave" che comunque nella specie non sussiste.

* * *

5) Sull'effettivo credito di [REDACTED] riconoscibile.

[REDACTED] sostiene nella sua precisazione del credito che esso ammonti a € 326.486,10.

L'assunto è infondato in quanto non sostenuto da alcuna evidenza documentale. L'unica evidenza documentale sono le risultanze della Centrale rischi della Banca d'Italia che riposta a sofferenza una somma di € 186.591,00.

Senonchè, la ricorrente con riferimento alle osservazioni di [REDACTED] Spa, circa l'ammontare del credito vantato, intende modificare il piano presentato, prendendo come riferimento il credito di cui

all'atto di precetto, pari ad euro 241.617,24, e le ulteriori spese legali pari complessivamente ad euro 24.659,13, e considerando la somma di euro 80.000,00, ottenuta dalla procedura esecutiva

n.375/2019 presso il Tribunale di Reggio Emilia, il credito complessivo della [REDACTED] SPA è pari **euro 186.276,37** (euro 241.617,24 + 24.659,13 - 80.000,00).

Il credito della [REDACTED] SPA è privilegiato fino alla concorrenza del valore degli immobili ipotecati. Tenuto conto del valore di aggiudicazione dell'immobile pignorato pari ad euro 60.000,00, stimando una spesa per la procedura di euro 10.000,00, il credito ipotecario privilegiato è pari ad euro 50.000,00, e il residuo degradato in chirografo; pertanto, va riclassificato nel seguente modo:

- Credito assistito da privilegio immobiliare: euro 50.000,00;
- Credito degradato in chirografario: pari ad euro 136.276,37.

Inoltre, sempre in risposta alle osservazioni di [REDACTED] Spa, tenuto conto dell'aggiudicazione provvisoria di cui all'immobile di Reggio Emilia, aggiudicato con asta del 13/07/2023 al prezzo di euro 60.000,00, la sig.ra [REDACTED] mette a disposizione la differenza pari ad euro 10.000,00 rispetto a quanto previsto nel piano (proposta euro 50.000,00), da attribuire in quota parte al credito chirografario.

Pertanto, alla luce di tale rettifica si riporta nel prospetto che segue la complessiva situazione debitoria, pari ad euro 445.708,17, e la proposta di soddisfo pari ad euro 133.000,00 con una maggiore percentuale di soddisfo dei creditori chirografari pari al 14,73% (anziché il 14,09%):

Proposta piano del consumatore					
	Creditori in prededuzione	Importo del debito	Importo proposto	Totale importo proposto per categoria	% di soddisfo
1	O.C.C. ODCEC di Trani	€ 9.871,51	€ 9.871,51	€ 9.871,51	100,00
	Creditori in privilegio ipotecario				
1	████████ SPA (già Società per la gestione di attività - SGA Spa, già Banca Apulia, già Banca Meridiana)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100,00
	Creditori privilegiati				
3	Comune di Andria	€ 4.276,00	€ 4.276,00	€ 19.104,64	100,00
4	Comune di Reggio Emilia	€ 2.784,00	€ 2.784,00		100,00
5	Agenzia Entrate Riscossione:	€ 12.044,64	€ 12.044,64		100,00
	Creditori chirografari				
1	████████ SPA (già Società per la gestione di attività - SGA Spa, già Banca Apulia, già Banca Meridiana)	€ 136.276,37	€ 20.074,94	€ 54.023,49	14,73
5	Agenzia Entrate Riscossione:	€ 3.608,72	€ 531,60		14,73
6	BVG Credit Finance Srl (già Banca Meridiana Spa)	€ 146.320,00	€ 21.554,48		14,73
7	Condominio di Via Firenze (Andria)	€ 15.206,71	€ 2.240,11		14,73
8	Condominio di Via del Chionso (Reggio Emilia)	€ 8.059,40	€ 1.187,23		14,73
9	Banca Nazionale del Lavoro Spa	€ 53.724,82	€ 7.914,23		14,73
10	Prestitalia SPA	€ 3.536,00	€ 520,89		14,73
	Totale debitoria	C 445.708,17		C 133.000,00	

In tal senso la sig.ra ██████████ modifica il Piano affinché il gestore ne tenga conto e possa apportare le necessarie modifiche ad esso.

* * *

CON RIGUARDO ALLE OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA BNL

Inammissibilità e infondatezza di quanto lamentato dalla BNL

a) La BNL allo stato attuale non vanta alcun credito nei confronti della ricorrente in quanto la Corte di appello di Bari, Seconda sezione Civile, con ordinanza del 15.10.2021 ha accolto l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza del Trib. di Trani n. 1761/2020 pubblicata il 18.11.2020, resa nel giudizio di appello r.g. n. 826/2021, "*sussistendo un evidente fumus boni iuris dell'impugnazione...*" (doc. n. 4)

A questa stregua BNL non potrà partecipare ad alcuna pretesa di pagamento di alcunchè, posto che la sentenza del Tribunale di Trani su cui fondava il suo credito, allo stato, è sospesa negli effetti e non produce alcun credito esecutivo.

b) nel merito l'opposizione è infondata per tutte le medesime ragioni sopra esposte a confutazione delle osservazioni della ██████████ in quanto la BNL sembra ripetere in forma più sintetica le medesime illegittime obiezioni, comunque superate sia dal Codice della Crisi che dalle deduzioni del ricorso e delle presenti note

difensive.

* * *

In conclusione, per tutto quanto precede, si evidenzia che:

- 1) le osservazioni della [REDACTED] e della BNL sono inammissibili e infondate;
- 2) si modifica il Piano nei termini sopra riportati;
- 3) Si chiede che il Piano modificato venga omologato.

Si producono i seguenti documenti.

- 1) Cass. Civ., Ordinanza, Sez. Prima, 26.11.2018, n. 30534;
- 2) Ordinanza del Trib. di Trani – G.U. dott. Marangio, 22.03.2022;
- 3) Decreto Trib. Torre Annunziata, Sez. III, 20.4.2023;
- 4) Ordinanza del 15.10.2021 resa dalla Corte di Appello di Bari, Seconda Sez. Civ. nel giudizio di appello r.g. n. 826/2021 avverso la sentenza del Trib. di Trani n. 1761/2020.
- 5) Atto di richiesta modifica del Piano sottoscritto dalla sig.ra [REDACTED]
Andria-Trani, 31.08.2023.

[REDACTED] avv. Antonio GUANTARIO

TRIBUNALE DI TRANI

PROC. N.96/2023 V.G.

Piano di ristrutturazione dei debiti ex art.67 C.C.I.I.

Ill.mo Sig. G.D.

Dott. Giuseppe Rana

Oggetto: Relazione del Gestore ex art.70 c.6 C.C.I.I. – Piano di ristrutturazione dei debiti ex art.67 C.C.I.I. proposto dalla sig.ra [REDACTED]

La sottoscritta dott.ssa Lucia Campana, con studio in Andria in Corso Cavour n.9, iscritta all'O.D.C.E.C. di Trani al n.1211, PEC: l.campana@sicurapec.it, e-mail: l.campana2007@libero.it, nella qualità di gestore della crisi nominato dall'OCC di Trani, nella procedura n.96/2023, ai sensi dell'art.70 c.6 C.C.I.I. rappresenta alla S.V. Ill.ma quanto segue:

- è stato depositato il ricorso del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art.67 C.C.I.I. presentato dalla sig.ra [REDACTED], nata ad [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED], c.f.: [REDACTED], ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Guantario con studio in Andria;

- con decreto del 17/07/2023 la S.V. Ill.ma ha disposto:

- che la proposta ed il piano fossero pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, omessi i dati sensibili, e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;
- che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art.70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata immobiliare nn.375/19 RG Tribunale Reggio Emilia e 80/2010 RG Tribunale Trani, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

e ha fissato per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 17/11/2023 ore 10:00;

- la sottoscritta ha proceduto alla pubblicazione della proposta e del piano su sito Web del Tribunale di Trani;

- con PEC del 02/08/2023, entro il termine dei trenta giorni, la sottoscritta ha comunicato la proposta ed il piano a tutti i creditori e a tutti gli Enti, evidenziando loro che nei venti giorni successivi alla trasmissione della stessa, ogni Creditore poteva presentare osservazioni inviandole all'indirizzo PEC della sottoscritta **(all. doc. n.1)**;

- nel termine dei venti giorni (22/08/2023) sono pervenute le seguenti osservazioni/precisazioni:

1) con PEC del 03/08/2023 il **Comune di Reggio Emilia (all. doc. n.2)** chiedeva che fosse rettificata una errata affermazione riportata nel ricorso: *"il Comune non ha mai risposto alle richieste di precisazione del credito maturato"*, trattasi in realtà di un refuso di stampa;

2) con PEC del 04/08/2023 sono pervenute le osservazioni della **Banca Nazionale del Lavoro Spa** che comunicava la propria contrarietà all'omologazione (**all. doc. n.3**);

3) con PEC del 04/08/2023 l'Agenzia delle Entrate (**all. doc. n.4**) comunicava che l'ammontare del debito nei confronti dell'Erario è pari a "zero", mentre i ruoli erariali già affidati all'Agente della Riscossione è pari ad euro 7.400,77; trattasi, quindi, di crediti già precisati dall'Agenzia Entrate Riscossione;

4) con PEC del 22/08/2023 sono pervenute le osservazioni da parte di **██████ Spa (all. doc. n.5)**;

- con PEC del 22/08/2023 la sottoscritta trasmetteva al debitore le osservazioni pervenute, invitandolo a valutare e proporre una eventuale modifica dello stesso;

- in data 01/09/2023 con Pec dell'Avv. Antonio Guantario, per conto della sig.ra **██████**, sono pervenute le note difensive e integrazione del piano della ricorrente, che si allegano alla presente (**all. doc. n.6**); la proposta è stata integrata con atto di modificazione del piano ex art.70 co. 6 CCII, nella seguente modalità:

"5) Sull'effettivo credito di ██████ riconoscibile.

██████ sostiene nella sua precisazione del credito che esso ammonti a € 326.486,10.

L'assunto è infondato in quanto non sostenuto da alcuna evidenza documentale. L'unica evidenza documentale sono le risultanze della Centrale rischi della Banca d'Italia che riposta a sofferenza una somma di € 186.591,00.

Senonchè, la ricorrente con riferimento alle osservazioni di ██████ Spa, circa l'ammontare del credito vantato, intende modificare il piano presentato, prendendo come riferimento il credito di cui all'atto di precetto, pari ad euro 241.617,24, e le ulteriori spese legali pari complessivamente ad euro 24.659,13, e considerando la somma di euro 80.000,00, ottenuta dalla procedura esecutiva n.375/2019 presso il Tribunale di Reggio Emilia, il credito complessivo della ██████ SPA è pari euro 186.276,37 (euro 241.617,24 + 24.659,13 - 80.000,00).

Il credito della ██████ SPA è privilegiato fino alla concorrenza del valore degli immobili ipotecati. Tenuto conto del valore di aggiudicazione dell'immobile pignorato pari ad euro 60.000,00, stimando una spesa per la procedura di euro 10.000,00, il credito ipotecario privilegiato è pari ad euro 50.000,00, e il residuo degradato in chirografo; pertanto, va riclassificato nel seguente modo:

-Credito assistito da privilegio immobiliare: euro 50.000,00;

-Credito degradato in chirografario: pari ad euro 136.276,37.

Inoltre, sempre in risposta alle osservazioni di [REDACTED] Spa, tenuto conto dell'aggiudicazione provvisoria di cui all'immobile di Reggio Emilia, aggiudicato con asta del 13/07/2023 al prezzo di euro 60.000,00, la sig.ra [REDACTED] mette a disposizione la differenza pari ad euro 10.000,00 rispetto a quanto previsto nel piano (proposta euro 50.000,00), da attribuire in quota parte al credito chirografario.

Pertanto, alla luce di tale rettifica si riporta nel prospetto che segue la complessiva situazione debitoria, pari ad euro 445.708,17, e la proposta di soddisfo pari ad euro 133.000,00 con una maggiore percentuale di soddisfo dei creditori chirografari pari al 14,73% (anziché il 14,09%)

Proposta piano del consumatore					
	Creditori in prededuzione	Importo del debito	Importo proposto	Totale importo proposto per categoria	% di soddisfo
1	O.C.C. ODCEC di Trani	€ 9.871,51	€ 9.871,51	€ 9.871,51	100,00
	Creditori in privilegio ipotecario				
1	[REDACTED] SPA (già Società per la gestione di attività – SGA Spa, già Banca Apulia, già Banca Meridiana)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100,00
	Creditori privilegiati				
3	Comune di Andria	€ 4.276,00	€ 4.276,00	€ 19.104,64	100,00
4	Comune di Reggio Emilia	€ 2.784,00	€ 2.784,00		100,00
5	Agenzia Entrate Riscossione:	€ 12.044,64	€ 12.044,64		100,00
	Creditori chirografari				
1	[REDACTED] SPA (già Società per la gestione di attività – SGA Spa, già Banca Apulia, già Banca Meridiana)	€ 136.276,37	€ 20.074,94	€ 54.023,49	14,73
5	Agenzia Entrate Riscossione:	€ 3.608,72	€ 531,60		14,73
6	BVG Credit Finance Srl (già Banca Meridiana Spa)	€ 146.320,00	€ 21.554,48		14,73
7	Condominio di Via Firenze (Andria)	€ 15.206,71	€ 2.240,11		14,73
8	Condominio di Via del Chionso (Reggio Emilia)	€ 8.059,40	€ 1.187,23		14,73
9	Banca Nazionale del Lavoro Spa	€ 53.724,82	€ 7.914,23		14,73
10	Prestitalia SPA	€ 3.536,00	€ 520,89		14,73
	Totale debitoria	€ 445.708,17		€ 133.000,00	

In tal senso la sig.ra [REDACTED] modifica il Piano affinché il gestore ne tenga conto e possa apportare le necessarie modifiche ad esso”.

* * * * *

Alla luce delle rettifiche apportate dalla sig.ra [REDACTED] al Piano, si evidenzia che il piano di ristrutturazione prevede:

- 1) il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione pari ad euro 9.871,51;
- 2) il pagamento integrale dei creditori con privilegio ipotecario (100%) per euro 50.000,00, più precisamente:

- [REDACTED] SPA (già Società per la gestione di attività – SGA Spa, già Banca Apulia, già Banca Meridiana) - pagamento pari ad euro 50.000,00;

3) il pagamento parziale nella misura del 100% dei creditori con privilegio generale per euro 19.105,00, più precisamente:

- **Agenzia delle Entrate Riscossione** – pagamento pari ad **euro 12.045,00;**
- **Comune di Andria** – pagamento pari ad **euro 4.276,00;**
- **Comune di Reggio Emilia** – pagamento pari ad **euro 2.784,00;**

4) il pagamento parziale nella misura del 14,73% dei creditori chirografari per euro 54.023,49, più precisamente:

- **██████ SPA (già Società per la gestione di attività – SGA Spa, già Banca Apulia, già Banca Meridiana)** – pagamento pari ad **euro 20.074,94;**
- **Agenzia entrate riscossione** – pagamento pari ad **euro 531,60;**
- **BVG Credit Finance Srl (già Banca Meridiana Spa)** – pagamento pari ad **euro 21.554,48;**
- **Condominio di Via Firenze (Andria)** – pagamento pari ad **euro 2.240,11;**
- **Condominio di Via del Chionso (Reggio Emilia)** – pagamento pari ad **euro 1.187,23;**
- **Banca Nazionale del Lavoro Spa** – pagamento pari ad **euro 7.914,23;**
- **Prestitalia SPA** – pagamento pari ad **euro 520,89.**

mettendo a disposizione la somma complessiva di euro 133.000,00.

Essendo rimasti invariati i tempi ed essendo maggiore la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari rispetto a quanto previsto nella proposta precedente, la sottoscritta conferma quanto già riportato nella propria relazione ex art.68 C.C.I.I.

* * * * *

La sottoscritta ritenendo di aver adempiuto a quanto previsto dall'art.70 c.6 C.C.I.I., resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con osservanza.

Andria, 1 settembre 2023

Il Gestore della Crisi dell'OCC di Trani
dott.ssa Lucia Campana

Allegati:

- 1) Comunicazioni ai creditori e agli Enti ex art.70 c.c.i.i.;
- 2) Osservazioni PEC del 03/08/2023 Comune di Reggio Emilia;
- 3) Osservazioni PEC del 04/08/2023 Banca Nazionale del Lavoro spa;
- 4) Osservazioni PEC del 14/08/2023 Agenzia delle Entrate;
- 5) Osservazioni PEC del 22/08/2023 ██████ Spa;
- 6) note difensive e integrazione del piano della ricorrente.